

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno anche prima dell'Assemblea ma, comunque, entro la fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il **9 aprile 2024**.

Le domande possono essere trasmesse alla Società:

- (i) a mezzo posta, all'indirizzo della sede operativa: BANCA GENERALI S.p.A. Direzione Affari Societari e Rapporti con le *Authorities*, Piazza Tre Torri n. 1 – 20145 Milano – Italia;
- (ii) mediante l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica assemblea2024@bancagenerali.it.

La domanda deve essere corredata con i dati anagrafici del socio richiedente. Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestino la titolarità delle azioni alla data del 9 aprile 2024 (*record date*). A tal fine, dovrà essere trasmessa, unitamente alla domanda, copia della comunicazione prevista dalla normativa al fine della partecipazione all'Assemblea.

Alle domande pervenute entro il termine sopra indicato, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, sarà data risposta almeno due giorni prima dell'Assemblea, ossia entro il 16 aprile 2024, anche mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito *internet*, in una apposita sezione "*Diritto di porre domande*" consultabile all'indirizzo <https://www.bancagenerali.com/> nella sezione "*governance/partecipazione alle assemblee*", con facoltà di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Il trattamento dei dati personali dei Soci avverrà nel rispetto della vigente normativa italiana in materia di *privacy* (D. Lgs. 196/2003 così come integrato dal Regolamento (UE) 2016/679).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea è contenuta nell'art. 127-*ter* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito riportato.

Art. 127-*ter*

Diritto di porre domande prima dell'assemblea

1. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

1-*bis*. L'avviso di convocazione indica il termine entro il quale le domande poste prima dell'assemblea devono pervenire alla società. Il termine non può essere anteriore a cinque giorni di mercato aperto precedenti la data dell'assemblea in prima o unica convocazione, ovvero alla data indicata nell'articolo 83-*sexies*, comma 2, qualora l'avviso di convocazione preveda che la società fornisca, prima dell'assemblea, una risposta alle domande pervenute. In tale ultimo caso le risposte sono fornite almeno due giorni prima dell'assemblea anche mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito *internet* della società e la titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all'invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo alla data indicata nell'articolo 83-*sexies*, comma 2.

2. Non è dovuta una risposta, neppure in assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nella sezione del sito *internet* della società indicata nel comma 1-*bis* ovvero quando la risposta sia stata pubblicata ai sensi del medesimo comma.

3. Si considera fornita in assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione all'inizio dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto.